

Assemblea Generale dei Soci Delegati
31 maggio 2013

REGOLAMENTO
RISTORNI E CAPITALIZZAZIONE

Premesso che:

- la Cooperativa persegue lo scopo di valorizzare al meglio le produzioni agricole dei propri Soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei Soci produttori agricoli;
- la Cooperativa riconosce nella propria dimensione economica, patrimoniale e finanziaria la migliore garanzia dei Soci stessi;
- la Cooperativa ritiene necessario introdurre il seguente regolamento interno per disciplinare i processi aziendali a tutela della migliore valorizzazione del prodotto conferito dai Soci e della migliore ed equilibrata patrimonializzazione aziendale.

Parte Prima

Determinazione e attribuzione dei ristorni

Articolo 1

Adozione del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce attuazione degli articoli 24 e 27 dello Statuto Sociale.

E' fatto obbligo a tutti i Soci di rispettarne le prescrizioni.

Articolo 2

Attribuzione del ristorno e patrimonializzazione della Cooperativa

L'attribuzione di ristorni ai Soci e la determinazione del loro ammontare tengono conto della situazione reddituale e patrimoniale della Cooperativa. In un'ottica di gestione prudente e lungimirante l'attribuzione dei ristorni deve essere pertanto coordinata ed armonizzata con l'esigenza di una patrimonializzazione sociale idonea a sostenere le attività attuali ed i progetti futuri che vedano la Cooperativa e i suoi Soci quali protagonisti.

Articolo 3

Attribuzione del ristorno

Fermi i limiti previsti ai fini fiscali ed a quelli in materia di revisione cooperativa, il ristorno attribuibile ai Soci cooperatori è riferito al prezzo del prodotto conferito dal Socio, per ciascuna campagna, determinato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tale intendendosi il Prezzo Minimo Industriale con la relativa Integrazione, derivante da Accordi Interprofessionali o specifiche delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché il Prezzo o Premio riconosciuto a fronte di specifiche condizioni di conferimento connesse al tempo ed al luogo di produzione della materia prima.

Ogni erogazione a titolo di Premio qualitativo, riservata a tutti i Soci o parte di essi, non costituisce base per il calcolo dei ristorni ai sensi del primo comma, ma rappresenta essa stessa ristorno, concorrendo a determinare l'entità massima di ristorni erogabili ai Soci alla stregua delle disposizioni seguenti.

Inoltre non concorrono a formare la base di calcolo del ristorno l'eventuale prezzo corrisposto a fronte della rinuncia alle polpe da parte del Socio, il premio per l'impegno al conferimento pluriennale nonché gli eventuali contributi alle attività agricole corrisposti dalla Cooperativa ai propri Soci.

Articolo 4

Condizione di base per l'erogazione in denaro dei ristorni

I ristorni possono essere erogati in denaro solo nella misura in cui, per effetto dell'erogazione stessa, il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento bancario netto della Società, risultanti dal bilancio d'esercizio cui i ristorni stessi afferiscono, non venga ad essere inferiore ad 1,0 e solo qualora l'erogazione in denaro di ristorni non comporti la violazione degli accordi e degli obblighi assunti verso gli istituti di credito.

Qualora la condizione di cui al precedente comma non risulti soddisfatta, i ristorni potranno essere esclusivamente attribuiti mediante aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai Soci stessi.

Per i soli Soci la cui partecipazione risulti già adeguata a quanto stabilito dall'articolo 24 dello Statuto sociale, ed in alternativa all'ulteriore aumento di tale partecipazione, potranno essere emessi strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV dello Statuto.

In tale ipotesi, ai Soci che ne faranno richiesta il ristorno sarà attribuito mediante attribuzione degli strumenti finanziari emessi.

La durata di tali strumenti finanziari non potrà in nessun caso essere inferiore a cinque anni.

Articolo 5

Limite all'erogazione in denaro dei ristorni

Qualora la condizione di cui al primo comma del precedente articolo 4 risulti soddisfatta, l'entità del ristorno erogabile in denaro ai Soci non potrà superare il 20% del prezzo del prodotto conferito annualmente stabilito ai sensi dell'articolo 3.

L'eventuale ristorno al di sopra di tale limite potrà essere attribuito esclusivamente mediante aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai Soci stessi.

Per i soli Soci la cui partecipazione risulti già adeguata a quanto stabilito dall'articolo 24 dello Statuto sociale, ed in alternativa all'ulteriore aumento di tale partecipazione, potranno essere emessi strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV dello Statuto.

In tale ipotesi, ai Soci che ne faranno richiesta la parte di ristorno eventualmente spettante al di sopra del limite di cui al primo comma sarà ripartita mediante attribuzione degli strumenti finanziari emessi.

La durata di tali strumenti finanziari non potrà in nessun caso essere inferiore a cinque anni.

Parte Seconda

Capitalizzazione della Cooperativa

Articolo 6

Attuazione dell'articolo 24 dello Statuto Sociale

Secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto Sociale, ciascun Socio cooperatore è tenuto ad adeguare la propria quota di partecipazione sottoscrivendo azioni della Cooperativa per un ammontare non inferiore al dodici per cento del valore del prodotto conferito.

L'ammontare corrispondente al dodici per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto sociale, è aggiuntivo ed ulteriore rispetto al valore del numero minimo di azioni (dieci azioni dal valore nominale di venticinque euro ciascuna) possedute da ciascun Socio.

Ai fini della determinazione della quota del dodici per cento di cui all'articolo 24 dello Statuto, per valore del prodotto conferito si intende il prezzo come definito dal precedente art. 3 stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso i ristorni in qualsiasi forma attribuiti al Socio ed i contributi direttamente erogati al Socio a qualsiasi titolo.

Tale valore non comprende eventuali compensi riconosciuti dalla Cooperativa a fronte della rinuncia polpe.

La quota di partecipazione minima del dodici per cento, fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla legge, sarà calcolata sul valore massimo del prodotto conferito come sopra definito raggiunto da ogni singolo Socio in tutti gli anni di effettivo conferimento, espressamente escludendosi rilevanza alla

riduzione, per effetto di valori di conferimento precedenti o successivi inferiori, della quota di partecipazione così calcolata.

La quota di partecipazione minima dovrà essere versata da ogni singolo Socio entro tre anni di conferimento dalla data di applicazione del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art.7.

Articolo 7

Attribuzione obbligatoria del ristorno e del dividendo mediante aumento delle quote di partecipazione

Qualora al termine di ciascun esercizio si faccia luogo ad attribuzione, mediante erogazione in denaro, di ristorni, ovvero di dividendi, le somme destinate ai Soci la cui partecipazione risulti inferiore alla soglia minima di cui al primo comma del precedente articolo verranno attribuite mediante proporzionale aumento delle rispettive quote e, comunque, in misura non superiore al 50% del capitale sottoscritto.

Articolo 8

Adeguamento della quota mediante versamento del Socio o mediante trattenuta sul valore del conferimento

E' in ogni caso salva, per ogni Socio tenuto all'adeguamento della sua quota di capitale, la possibilità di provvedere in via alternativa mediante versamento diretto.

Allo scadere dei termini temporali previsti per il raggiungimento della quota minima di partecipazione, la Cooperativa tratterà l'eventuale quota non ancora versata dal valore del conferimento dovuto al Socio nel primo anno successivo di effettivo conferimento.

Articolo 9

Variazioni in diminuzione del valore di prodotto conferito in ipotesi di quote partecipative adeguate

Con riguardo ai Soci la cui quota di capitale risulti adeguata a quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto Sociale, e conformemente a quanto sancito dalla normativa vigente, in nessun caso eventuali decrementi del valore di prodotto conferito potranno determinare una restituzione parziale della partecipazione.

Articolo 10

Decorrenza

Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'esercizio 2012 e viene approvato in occasione della relativa assemblea di bilancio.